

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
251/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 615/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 615/2017/E/EEL (di seguito: 615/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 615/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 13 ottobre 2017 (prot. Autorità 33695 del 16 ottobre 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 15 marzo 2018 (prot. Autorità 9381), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato:
 - i. la ripresa graduale dell'attività di vendita di energia elettrica nel 2016 dopo un periodo di chiusura seguito ad una fase di riorganizzazione societaria; con riferimento all'anno 2015, pertanto, l'energia allocata dai distributori al contratto di dispacciamento della Società deriverebbe da errori di *switching* o da pratiche di connessione evase in ritardo dal distributore mentre la Società non avrebbe programmato le unità di consumo (ad eccezione del mese di gennaio dove era stato ipotizzato un prelievo derivante da proroghe di fornitura concesse ai sensi delle convenzioni Consip), non avendo alcun contratto di fornitura attivo;
 - ii. nell'anno 2016 i valori assoluti dei prelievi risultano molto bassi con ciò amplificando gli sbilanciamenti espressi in termini percentuali;

- iii. inoltre, con particolare riferimento alla zona Centro Sud, la Società ha riscontrato in passato misure non affidabili e rettificate in un secondo momento dai distributori locali; inoltre, secondo la Società, dovrebbero essere scorporati gli sbilanciamenti associati a punti entrati in fornitura nel 2016 a seguito di pratiche di connessione di anni precedenti (dal 2012 al 2014);
- iv. relativamente alla zona Sud, la Società ritiene che la soglia di tolleranza debba essere incrementata per tener conto del peso significativo dei prelievi per servizi ausiliari di impianti di produzione abilitati; a tal fine, la Società ha fornito un confronto grafico e numerico tra il programma vincolante e il dato di misura dei prelievi da cui emergerebbe l'assenza di condotte speculative;
- v. la Società ha anche fornito elementi quantitativi relativi alla strategia di offerta delle sue unità di produzione, da cui si evincerebbe ulteriormente l'assenza di intenti speculativi nella sua condotta di programmazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- gli elementi puntuali adottati dalla Società con riferimento agli errori di *switching* e alle attivazioni conseguenti pratiche di connessione evase in ritardo consentono una personalizzazione della soglia di tolleranza per determinate unità di consumo; per i dettagli si rinvia all'Allegato B al presente provvedimento;
- l'entità dei prelievi in valore assoluto non rileva ai fini del presente provvedimento; l'Autorità non ha, infatti, ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore assoluto, al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia; a tal proposito le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base delle prestazioni degli operatori aventi portafogli di dimensione contenuta, analoghe a quelle del portafoglio detenuto dalla Società;
- le rettifiche ai dati di misura saranno tenute in considerazione da Terna in sede di quantificazione degli importi sottesi al provvedimento prescrittivo;
- il peso dei servizi ausiliari è già stato tenuto conto nella deliberazione 615/2017/E/EEL, riconoscendo alla Società uno specifico incremento della soglia di tolleranza nella zona Sud, valutato per il tramite di una apposita metodologia statistica;
- non hanno alcuna rilevanza le condotte di programmazione relativamente alle unità di produzione, in quanto il procedimento avviato nei confronti della Società riguarda solamente le unità di consumo detenute dalla medesima.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 615/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 615/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 615/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 615/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, per tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 615/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni